This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

HDI
HL 3PFO

FIOCCA

Se all'essenza giuridica del reato di falso in cambiali.

1902

ITA
931
FIO

HARVARD
LAW
LIBRARY

Digitized by Google

Digitized by Google

PROPERTY OF
CATALOGUED
AMPHI.ET
COLLECTION
RD LAW LIBRARY

(75)

BIBLIOTECA DEL "DIRITTO ITALIANO" (N. 78)

A. FIOCCA
Consigliere della Cassazione di Roma

Se all'essenza giuridica del reato di falso in cambiali sia necessario l'estremo dell' "uso"

Estratto dalla *Cass. Unica* (Parte Penale), Anno XIII, n. 14-15

ROMA
Tip.-Editr. del *Diritto Italiano*
Tribuna Tor de' Specchi, n. 2-18
1902

BIBLIOTECA LUCCHINI
10603
N.° d' ord. 7086

Digitized by Google

Digitized by Google

CHINI

BIBLIOTECA DEL "DIRITTO ITALIANO" (N. 78)

A. FIOCCA
Consigliere della Cassazione di Roma

Se all'essenza giuridica del reato di falso in cambiali sia necessario l'estremo dell' "uso"

Estratto dalla *Cass. Unica* (Parte Penale), Anno XIII, n. 14-15

ROMA
Tip.-Editr. del *Diritto Italiano*
Tribuna Tor de' Specchi, n. 2-18
1902

S
ITA
9

Digitized by Google

Foi T1
F

DEC 20 1930

Digitized by Google

Giurisprudenza e dottrina non sono concordi nel risolvere la quistione. Ben cinque sentenze della Sezione II della nostra Corte Suprema stanno per la soluzione negativa (1), una soltanto, ch'io mi sappia, sta per l'affermativa, ed è della I Sezione (2).

Giova accennare le ragioni dell'una e dell'altra, perchè altri possa farne la cerna e scegliere.

§ 1.

La soluzione negativa si fonda, anzi tutto, sulla parola della legge, che nell'art. 284 cod. pen. stabilisce, che *per l'applicazione delle disposizioni dei precedenti articoli...le cambiali sono equiparate agli atti pubblici*: che vale quanto dire, che le disposizioni dei precedenti articoli relative alla falsità in atti pubblici debbono essere applicate alla falsità in cambiali. E poichè nessuna di quelle dispo-

(1) Sent. 11 luglio 1898, ric. *Stalla*, Cass. Un., XI, 12. Sent. 13 ottobre 1899, ric. *Pescante*, C. U., XI, 205. Sent. 29 novembre 1901, ric. *Scarlini* e *Signori*. C. U., XIII, 571. Sent. 27 maggio 1902. ric. *Suma*, C. U., XIII, 1377. Sent. 17 ottobre 1902, ric. *Gagliardi Samaritani*, C. U., XIV, 86.

(2) Sent. 22 giugno 1900, confl. causa *Agostini*, C. U., XII, 330.

Digitized by Google

sizioni richiede l'estremo dell'*uso* per integrare la falsità in atti, se ne inferisce, che un tale estremo non sia neppure richiesto nel falso in cambiali. A chi poi obbietta, che il richiamo dell'art. 284 alle precedenti disposizioni sia fatto soltanto per la misura della pena, si risponde, che quelle disposizioni riguardano non solo la misura della pena, ma anche le condizioni essenziali della incriminabilità, tra le quali non si ha quella dell'*uso*. Oltre a ciò, la equiparazione delle cambiali agli atti pubblici, di cui l'art. 284, è fatta per gli *effetti penali*, come è detto apertamente nella Relazione ministeriale sul progetto del codice penale (1), e ognuno sa che la formula « *effetti penali* » comprende non solo la misura della pena, ma eziandio le condizioni essenziali della imputabilità. Così l'avere la legge penale nell'art. 207 equiparato, agli effetti penali, l'arbitro, il perito al pubblico uffiziale importa non solo che l'oltraggio all'arbitro, al perito vada punito come quello fatto al pubblico uffiziale, ma che per la incriminabilità occorra, che l'oltraggio sia fatto nell'esercizio delle funzioni di arbitro, di perito, o a causa di esse, ecc. Così pure l'avere l'art. 263 cod. pen. *parificato, per gli effetti della legge penale,* le carte di pubblico credito alla moneta importa non solo che la falsità delle prime sia punita

(1) Pag. 419.

Digitized by Google

con la stessa misura della seconda, ma che per la incriminabilità debbano concorrere le stesse condizioni, e cioè la contraffazione, l'alterazione, la introduzione nel Regno, la spendita, ecc. Ciò è evidente e non si discute.

Alla soluzione negativa soccorre anche la *ratio legis*: imperocchè l'estremo dell'uso richiesto dall'art. 280 pel falso in scrittura privata non potrebbe essere richiesto in quello delle cambiali, stante la natura giuridica essenzialmente diversa dei due titoli. Il contenuto giuridico della prima riguarda interessi di mera ragione privata: quello delle seconde invece, oltre l'interesse privato di chi le sottoscrive e gira, comprende eziandio gl'interessi generali del commercio, che sono di ragion pubblica, e che perciò restano offesi dal semplice fatto della falsificazione.

Le ragioni poi di chi sostiene la necessità dell'uso sono riassunte in due note critiche di questo periodico, una contro la sentenza della Corte Suprema del 29 novembre 1901, ric. *Scarlini e Signori,* l'altra contro la sentenza del 17 ottobre 1902, ric. *Gagliardi Samaritani,* sopra ricordate. L'autore delle note, mentre censura e disapprova la massima fermata con le cinque sentenze della Corte Suprema, loda e applaude la massima contraria fermata con l'unica sentenza in causa *Agostini,* chiamandola anzi *esemplare.* Da codeste annotazioni rilevo, che stanno per la soluzione ne-

Digitized by Google

gativa il Cogliolo, il Civoli, il Grimaldi; per l'affermativa il Pessina, il Tuozzi, l'Impallomeni, il Crivellari, lo Stoppato. Vi sono, come ognun vede, nomi illustri e rispettabili *hic et inde*. Io non ho potuto leggere gli scritti di ognuno, tra perchè manca il tempo, e perchè alla mia età, più che ingerire, conviene ruminare.

Se le annotazioni della *Cassazione Unica* sono esatte, le ragioni di coloro che stanno per la soluzione affermativa si riducono a questo: La cambiale è *scrittura essenzialmente* privata, epperò la sua falsificazione non è altrimenti incriminabile che quando se ne faccia uso, come è di ogni falso in scrittura privata, giusta la disposizione dell'art. 280. Che se nell'interesse e a tutela del commercio la legge penale la equipara all'atto pubblico, ciò non vale a cangiarne la natura, che rimane sempre di scrittura privata. La sentenza poi, additata come esemplare, aggiunge: « La cambiale, a differenza dell'atto pubblico, non si può dire perfetta fino a che non se ne faccia uso, essendo evidente, che può venire distrutta o surrogata con un'altra: che fin che essa non è in corso nessun danno, neppure potenziale, ne può derivare: e che d'altra parte chi l'ha formata, non essendo pubblico ufficiale, non si può dire che dal suo operato sia offesa quella pubblica fiducia, onde il pubblico uffi-

Digitized by Google

ziale è circondato per gli atti che è autorizzato a ricevere.

« Non è quindi che si debba applicare alle cambiali equiparate agli atti pubblici il disposto dell'art. 280 relativo alle sole scritture private, ciò che sarebbe una contraddizione, egli è che fino a quando non si fa uso della cambiale falsa, la cambiale stessa (giuridicamente) non è in realtà nè atto pubblico, nè una scrittura privata: essa non è che un mezzo preparatorio di un reato ».

§ 2.

Fra le due opposte soluzioni della presente quistione io inclino per quella delle cinque sentenze della Corte Suprema, che mi pare la più razionale: ed eccone in breve la dimostrazione.

La dottrina di queste sentenze, come notai, poggia su due argomenti, uno tratto dalla parola, l'altro dalla *ratio legis*. Quanto al primo, gli avversarii nulla han saputo opporre in contrario, per quanto io mi sappia, epperò esso rimane fermo e inconcusso. Al secondo contrappongono altri due argomenti, e cioè: 1° Che la cambiale, essendo scrittura privata, la sua falsificazione non è altrimenti incriminabile che quando se ne *faccia uso*, come è di ogni falsità in scrittura privata, giusta l'articolo 280 codice penale; 2° Che la falsità in cambiale non offendendo la fede pubblica,

Digitized by Google

come la offende la falsità in atti pubblici, non può al pari di questa essere incriminata pel semplice fatto della falsità, ma occorre qualche altra cosa che la rende nociva, almeno potenzialmente, e codesta qualche cosa è appunto *l' uso.*

A me sembra, che ambedue gli argomenti spostino i termini della quistione, e quindi sbalestrano. Difatti, il vedere se la cambiale sia o no scrittura privata è quistione che riguarda la sua virtù probatoria, e va fatta opportunamente e utilmente in giudizio civile, quando, volendosi far valere il diritto cambiario, vengono sconosciute le firme di chi l' ha sottoscritta.

Ma nel caso presente siamo in materia penale, e non si tratta già di far valere giudiziariamente il diritto cambiario, ma sibbene di reprimere penalmente l' offesa recata a codesto diritto col fatto della falsificazione; e si vuol sapere se all' essenza giuridica di un tal reato basti il semplice fatto della falsificazione, od occorra invece anche l' altro estremo dell' uso, come è richiesto per la falsità in scritture private. Ecco posta la questione ne' veri suoi termini: ed è chiaro, che, a ben risolverla, non occorre indagare, se la cambiale sia o no scrittura privata, e quale sia la sua fede probatoria, ma occorre bensì esaminare la natura del diritto violato dalla falsità, per vedere se codesta violazione, che costitui-

Digitized by Google

sce l'essenza giuridica del reato, possa sussistere senza l'estremo dell'uso, giacchè se può sussistere, l'uso non è necessario, se nol può, è necessario.

L'è questa un'indagine che si fa, e si deve fare per ogni reato, quando se ne vogliano conoscere gli elementi costitutivi, giacchè se l'essenza di ogni reato sta nella violazione di un diritto, è evidente che, conosciuti gli elementi essenziali di codesta violazione, sono conosciuti altresì gli elementi essenziali del reato. E tutto ciò non è possibile senza prima conoscere la natura del diritto violato. Quale è dunque il diritto violato dalla falsità in cambiali?

Il diritto violato, lo sanno tutti, è il *credito*, che è quanto dire la fiducia che la società pone nella cambiale come a segno rappresentativo del capitale, la cui circolazione nell'organismo sociale è ciò che è il sangue nell'organismo animale. La cambiale nel giure commerciale è un titolo di credito che si trasmette anche con girata, e, quanto agli effetti, equivale alla carta-moneta, o biglietti di banca, a tal segno che la sua efficacia giuridica non cessa perfino nel caso di falsità, perocchè l'art. 328 del commercio dispone, che *coloro che hanno girato, avallato, o accettato una cambiale falsa, sono obbligati verso il possessore, come se avessero girato, avallato, o accettato una cambiale vera.* Stante codesta sua importanza giuridica l'art. 323 dello stesso co-

Digitized by Google

dice attribuisce alla cambiale gli *effetti del titolo esecutivo, secondo le disposizioni dell' art. 554 del cod. di proc. civile*, e conseguentemente la equipara, quanto a procedibilità, alle sentenze, e in genere agli atti cui la legge attribuisce carattere esecutivo. Se questa è la natura giuridica della cambiale, secondo il giure commerciale, è evidente, che la sua falsificazione, scuotendo il credito, perturba la circolazione de' capitali, e offende quindi interessi e diritti eminentemente sociali, quali sono quelli del commercio. Ora è risaputo, che quando si tratta di reato che offende diritti sociali, esso è perfetto e si consuma con la semplice offesa del diritto, senza bisogno di ulteriore evento; e il diritto rimane offeso tosto che è posto in pericolo. Così nel delitto di avvelenamento di acque potabili d'uso comune previsto nell'art. 318 del codice penale il diritto sociale della sanità pubblica è offeso, e il delitto è consumato dalla semplice introduzione della sostanza venefica nell'acqua, poichè ciò basta a mettere in pericolo la salute di molti. E così pure nel delitto di falsità in giudizio, il diritto sociale della giustizia è offeso, e il delitto è perfetto col semplice fatto della falsa testimonianza in giudizio, anche quando essa non abbia sortito l'intento d'ingannare il giudice sulla verità de' fatti. Le son cose che non si discutono.

Digitized by Google

Ciò posto, nessuno vorrà negare che il credito e la fiducia, che sono anima e vita del commercio, siano scossi e messi in pericolo dal semplice fatto della formazione di cambiali false o alterate, come quelle che possono essere poste in giro al pari della carta-moneta. E se la cambiale, per gli effetti commerciali, è parificata alla carta-moneta, non si comprende poi perchè alla incriminabilità di questa basti il semplice fatto della falsificazione, e alla incriminabilità della prima occorra anche l'estremo dell'uso, quando è ovvio e manifesto, che ambedue i fatti scuotono ugualmente il credito nel mondo commerciale.

Si potrà forse dire, che la legge protegge eccessivamente la cambiale, ma questo è il valore giuridico della cambiale secondo il codice commerciale vigente. La natura dunque del diritto cambiario è tale, che la sua violazione mediante la falsificazione o alterazione del titolo può concepirsi e sussistere senza l'estremo dell'uso, il quale perciò non è necessario.

§ 3.

Per la ragione dei contrarii il detto estremo è necessario, quando si tratta di falso in scrittura privata, appunto perchè la natura del diritto cui si mira violare è tale, che la violazione non può concepirsi e sussistere senza quell'estremo. Di fatti, il diritto, cui si mira

Digitized by Google

offendere col falso in scrittura privata, allorchè questa contenga un'obbligazione o una liberazione, è il diritto di proprietà. Il falso in questo caso non è in sostanza che una frode all'altrui patrimonio uguale alla truffa, perchè al pari di questa mira ad ingannare e sorprendere l'altrui buona fede, e indurre alcuno in errore, per conseguire un *ingiusto profitto*. L'artifizio fraudolento qui sta nel falso della scrittura. Ora, in materia di frodi, acciò sia possibile l'inganno e l'errore, è necessario che il mezzo fraudolento sia fatto manifesto alla vittima che si vuole trarre in inganno e in errore. Sull'ignoto non può esservi nè inganno nè errore. Di qui la necessità dell'*uso*, quando si tratta di falso in scrittura privata.

Con l'uso facendosi palese il contenuto della scrittura privata, si rendon possibili l'inganno e l'errore. Se il falsario non addimostri volere avvalersi della scrittura, se non richiede l'esecuzione del suo contenuto, stragiudizialmente o giudizialmente, se non la contrappone ad altro titolo creditorio per provarne la soddisfazione, l'inganno, l'errore non son possibili. Prima dunque dell'uso la scrittura privata non può nè ingannare nè indurre alcuno in errore, e quindi manca di un estremo essenziale comune a tutti i reati di frode contro la proprietà, e cioè l'*attitudine* a ingannare o indurre altri in errore. Ecco perchè la legge nell'art. 280 cod. penale richiede l'estremo del-

Digitized by Google

l'uso pel falso in scrittura privata: quale estremo non è richiesto, nè lo può, nel reato di falso in cambiali, perchè qui, oltre gl'interessi privati di chi le sottoscrive, sono in giuoco gl'interessi sociali del commercio, che restano scossi ed offesi dal semplice fatto della falsificazione.

§ 4.

All'obbiezione dunque che *ex adverso* si fa, che la cambiale, essendo essenzialmente scrittura privata, la sua falsificazione ha bisogno dell'uso per essere incriminata, rispondo distinguendo alla scolastica: È scrittura privata, se la si riguarda come mezzo di prova in un procedimento civile; non lo è punto, anzi è cosa essenzialmente diversa, se si riguarda come atto commerciale, nell'interesse del commercio. E la diversità è manifesta, sol che si consideri, che nella scrittura privata il contenuto giuridico è di pura ragione privata, nella cambiale invece è commisto alla ragione pubblica, pel *credito sociale* di cui la cambiale è insignita, e per cui fra commercianti è equiparata alle carte di credito pubblico. I due titoli hanno di comune soltanto questo, che nel caso d'impugnativa hanno uguale forza probatoria. Ma codesto *aliquid* comune non autorizza a confonderli in uno come si fa dai nostri critici, quando affermano che la cambiale è essenzialmente una scrittura privata;

Digitized by Google

imperocchè con questa logica io potrei dire che il contratto di affitto è essenzialmente una vendita, perchè ha comune con questa il consenso, la cosa, il prezzo; e una testa più amena potrebbe anche conchiudere che l'uomo è essenzialmente un cavallo, perchè tutti due hanno in comune l'animalità. Tanto più cresce l'assurdo se l'elemento comune riguarda non la essenza delle cose, ma l'accidentalità e la forma, quale è appunto la prova nell'ordine giuridico, salvo che dalla legge non sia richiesta come condizione essenziale, perchè in tal caso *forma dat esse rei*, come nelle donazioni, nel testamento, ecc. Essenziale è tutto ciò senza di cui una cosa non può concepirsi nè sussistere; ma il diritto può ben concepirsi e sussistere senza la prova, la cui necessità sorge sol quando il diritto sia sconosciuto ed oppugnato. Essenziale del diritto è il fatto da cui è generato, *ex facto oritur jus*, come l'occupazione, l'usucapione, l'eredità ecc., nel dominio; il resto è forma o accidentalità. Ora se la logica vieta di parificare due entità diverse, quando abbiano in comune uno o più elementi essenziali, a *fortiori* lo vieta, quando l'elemento o gli elementi comuni non riguardano la essenza ma l'accidentalità, quale è la forza probatoria di un atto. Diversamente, io potrei dire che il gallo è essenzialmente un uomo, perchè tutti due camminano e si reggono su due piedi.

Digitized by Google

All'altra obbiezione, che dalla *falsa cambiale, fin che non se ne faccia uso, nessun danno, neppure potenziale,* può derivare, come quella che può essere distrutta o surrogata con un'altra, è facile rispondere, che l'obbiezione può essere fatta anche per la falsità in carta-moneta, potendosi anche per questa ugualmente dire, che fino a che non sia posta in circolazione può essere disfatta e distrutta, e quindi riuscire innocua. Tuttavia nessuno oserà sostenere, che a integrare l'entità giuridica di codesto reato sia necessario l'estremo della circolazione, perocchè tutti sanno, che esso offendendo la *fede pubblica,* che è diritto sociale, si consuma ed è perfetta con il semplice fatto della falsificazione. A pari la falsità in cambiali, offendendo il *credito commerciale* che è pure diritto sociale, si consuma ed è perfetta col semplice fatto della falsificazione. L'obbiezione, al pari delle altre, ha il difetto e il torto di guardare unilateralmente alla forma esterna della cambiale, dimenticando la sua sostanza giuridica.

Quando poi si obbietta, che la falsa cambiale, al pari della scrittura privata, prima dell'uso, non è che *mezzo preparatorio di un reato,* non si fa che ripetere ciò che il Carrara scrisse sul falso privato, e che, salvo il rispetto dovuto a' sommi, a me pare non conforme a' principii di diritto insegnati dallo stesso Carrara. Il quale scrive: « La fabbricazione del falso

Digitized by Google

privato non è, tranne condizioni eccezionali, che un *atto preparatorio* fin che si eseguisce sopra una carta che è nel *possesso* e nella *proprietà di chi scrive,* e che perciò non dovrebbe costituire nemmeno il tentativo punibile.

« Come si può seriamente asserire (è sempre lui che parla) che alcuno nel suo privato scrittoio, imitando il mio carattere, avesse voluto compiere un reato? Come posso io sostenere, che nessuno imiti il mio carattere, e porti la penna emendatrice sopra un mio scritto?. (1) »

Anzi tutto si vuole notare che ciò che scrive Carrara riguarda il falso in scrittura privata, non quello in cambiale: ma, a parte ciò, è da osservare, che lo stesso Carrara in altro luogo insegna, che, in tema di conato punibile, l'atto di *esecuzione* si distingue dall'atto preparatorio in ciò, che l'uno *conduce univocamente al delitto, l'altro può condurre tanto al delitto quanto ad azione innocente* (2), che è quanto dire che l'uno ha una direzione certa ed univoca, l'altra dubbia ed equivoca. La equivocità, occorre appena notarlo, dipende dalla pluralità de' fini a cui uno stesso mezzo può servire. Il sublimato serve tanto ad avvelenare quanto a disinfettare, epperò il farne acquisto è atto preparatorio. Ma dove è, di

(1) Progr., § 2370.
(2) Progr, § 358.

Digitized by Google

grazia, codesta equivocità di direzione e pluralità di fini in una falsa scrittura privata contenente un *buono per mille lire* a favore di Caio scritto e sottoscritto da Mevio? Dov'è codesta equivocità in una falsa cambiale per lire mille pagabile a vista accettata da Tizio, avallata da Caio? Se la finalità in questi due atti non è di carpire con frode l'altrui, io non so quale sia, e aspetto che altri me l'additi. Vi sono cose e mezzi che portano in sè e con sè scolpita la propria finalità, per la semplice ragione che essa costituisce la loro natura ed essenza, come è nell'occhio il vedere, nello stomaco il digerire, nella pompa il tirare su l'acqua, nelle scarpe l'essere calzate dal piede umano. Dubitare in questi casi della finalità è dubitare dell'evidenza. Che se poi il falso in scrittura privata non va punito quando non se ne faccia uso, ciò non è perchè esso sia di dubbia ed equivoca significazione, quale è ogni atto preparatorio, ma sibbene perchè prima dell'uso non potendo nè ingannare nè indurre in errore alcuno, manca d'*idoneità*, relativa s'intende, a sortire l'intento. L'atto dunque è bensì esecutivo, ma non è idoneo, e quindi non incriminabile come conato.

Non è dunque che noi si pretende, come dice il Carrara, che nessuno possa imitare il nostro carattere o emendare con la penna l'altrui scritto, il che sarebbe strano, anzi ridicolo, ma si pretende soltanto, che da questi

Digitized by Google

fatti non debba derivare nocumento nè a noi nè ad altri, che è cosa ben diversa, ma giustissima.

Nè vale obbiettare con lo stesso Carrara, che prima dell'uso il *foglio alterato sta sul tavolo dello scrivente come il libello diffamatorio preparato per divulgarsi, e che per universale consenso non costituisce tentativo di diffamazione,* no, perocchè il detto reato consumandosi con la divulgazione del fatto diffamatorio, ne consegue, che se la divulgazione si faccia oralmente, non è a parlare di conato, perchè il reato si compie *unico actu:* se la divulgazione invece si faccia per iscritto, occorrono due atti distinti, la formazione del libello scritto, e la sua divulgazione. Ma se il primo atto non è incriminabile come conato, non è già perchè la sua direzione e finalità sia dubbia ed equivoca, come è degli atti preparatorii, ma sibbene perchè senza la divulgazione esso non può in alcuna guisa offendere l'onore e la riputazione altrui, come la falsa scrittura privata non può ingannare nè indurre in errore alcuno prima che se ne faccia uso. Non si tratta dunque di atto preparatorio, ma di atto esecutivo mancante d'idoneità, che è cosa ben diversa.

Nè, per escludere la univocità di direzione e di fine, si può dire che il falso in scrittura privata o in cambiale potrebbe esser fatto per passatempo o per ischerzo, imperocchè, anzi

Digitized by Google

tutto, gli scherzi di codesto cattivo genere non ricorrono frequenti, e quindi il legislatore non può tenerne conto, *quod semel vel bis accidit,* ecc. Lo scherzo costituisce eccezione, non la regola, epperò vuol essere provato. Nè esso, provato che sia, è una cosa innocente, come si crede, perocchè può ben darsi, che l'autore dello scherzo se ne vada nel mondo di là, senza aver disfatto o distrutto la falsa scrittura o cambiale, che dall'erede ignaro saranno certamente poste in esecuzione, costringendosi per tal modo un povero diavolo a sudare, affannarsi e dispendiarsi per dimostrarne la falsità, se vi si riesce. Gli scherzi dunque di questo genere, provato che tali siano, non dovrebbero, secondo me, lasciarsi impuniti, ma dovrebbero elevarsi a reato e punire almeno come contravvenzione, pel pericolo che presentano contro l'altrui diritto, allo stesso modo con cui oggi la legge punisce chi foggia biglietti di Banca di *mille baci* o di *cento strette di mano,* con cui spesso fu trappolato qualche povero analfabeta.

§ 5.

Dalle cose testè discorse è facile capire, che tanto l'art. 280 quanto l'art. 284 del vigente codice penale non si trovino nel loro posto naturale. Difatto, se il falso in scrittura privata, quando questa contenga *obbligazione* o *liberazione,* si risolve in un'insidia tramata contro

Digitized by Google

il patrimonio altrui, è chiaro, che il suo posto naturale sarebbe tra i *reati contro la proprietà,* accanto al delitto di truffa, e delle altre frodi congeneri. Collocato lì, non era mestieri richiedere, per la sua integrazione, l'estremo dell'*uso,* imperocchè questo è contenuto implicitamente sì, ma necessariamente, nell'altro estremo richiesto per la truffa e per le altre frodi congeneri, e cioè che il *mezzo fraudolento sia* **atto** *ad ingannare o indurre in errore quegli* il cui consenso è necessario per conseguire l'*ingiusto profitto*: quale estremo manca del tutto alla scrittura privata prima che se ne faccia uso, come fu sopra dimostrato. Va da sè poi, che, collocato tra le frodi contro la proprietà, il falso privato non sarebbe altrimenti perfetto che quando avesse conseguito l'intento dell'ingiusto profitto, e che l'*uso* non sarebbe che la progressione del tentativo. Collocato invece fra i delitti di falsità in atti pubblici, alla cui integrazione non occorre la condizione dell'uso, fu necessario richiedere espressamente tale condizione, per evitare dubbi e quistioni: sono le pieghe che occorrono ad un abito troppo largo, o le aggiunte ad uno troppo stretto. Tutto ciò, s'intende bene, riguarda le scritture private che contengono obbligazione o liberazione, e in genere che mirino a stabilire vincoli giuridici; perocchè rispetto a quelle che hanno una obbiettività diversa, ma da cui può derivare pub-

Digitized by Google

blico o privato nocumento, sarebbe stato mestieri riprodurre la disposizione dell'art. 363 dell'abolito codice sardo relativo a' *falsi certificati, e ad ogni altra falsità* che non fosse contemplata espressamente in alcuna disposizione, per non lasciar senza sanzione penale tale specie di reati, come lo era nell'antico codice penale francese (1).

Rispetto al falso in cambiali, una delle due: o la cambiale si vuole considerare come una

(1) L'antico codice penale francese prevedeva il delitto di falsità in scrittura privata nell'art. 147, la cui disposizione venne riprodotta nell'art. 350 dell'abolito codice sardo. Tutti due parlano di *scrittura privata atta a produrre obbligazione o liberazione, ed a nuocere altrui in qualsivoglia modo.* In Francia sin dai primordi si disputò sul significato di quelle parole, per sapere se fosse quello stesso attribuito loro dalle leggi civili. La giurisprudenza di quella Corte Suprema fu concorde e costante ad interpretare largamente le parole suddette, tanto da ravvisare il falso di scrittura privata: 1° nella contraffazione della firma di un medico in una ricetta allo scopo di procurarsi una sostanza venefica; 2° nella falsità di lettere missive per sottrarre fraudolentemente una giovinetta dalla casa paterna; 3° nel contraffacimento di firme in una petizione o rimostranza alla autorità superiore contro un funzionario dipendente, e in altri casi simili. Tale quistione non fu più possibile sotto l'impero del codice penale sardo abolito, e anche di quello delle Due Sicilie, perchè entrambo avevano una disposizione che mancava nel codice penale francese, l'una nell'art. 363, l'altra nell'art. 298, che contemplavano ogni altra falsità, dirò così, innominata, che non potesse essere compresa nelle specie espressamente prevedute. La disposizione dell'art. 363 non si vede riprodotta nel nuovo codice penale, perchè resa inutile dalla nuova formula dell'art. 280, che nella sua generalità ed ampiezza comprende non solo le scritture che mirano a creare o sciogliere vincoli giuridici civilmente, ma ogni altra scrittura, che con l'uso possa recare pubblico o privato nocumento. Questa è la dottrina insegnata con parecchie sentenze dalla Corte Suprema di Roma (21 luglio 1896, ric. *Marino Piccoli*: 9 novembre 1896, ric. *Vasi*: 4 dicembre 1897, ric. *Frappolti*), ma specialmente con quella del 12 marzo 1901, ric. *Perrigotti* (Cass. Un., XII, 734).

Digitized by Google

carta-moneta, e il suo posto naturale sarebbe sì fra i reati contro la fede pubblica, ma non tra le falsità in atti pubblici, sibbene tra le falsità in *carte di credito pubblico*, nel capo I, non nel capo II del detto titolo. O la si vuol considerare semplicemente come segno rappresentativo del capitale circolante nell'interesse del commercio, e il suo posto naturale sarebbe tra le frodi ne' commerci, di cui il capo V, accanto alla contraffazione de' nomi, de' marchii, ecc., di cui l'art. 296. Collocato lì, nessuno avrebbe osato dire che alla essenza giuridica del reato fosse necessario l'estremo dell'uso, come nessuno ora ardisce affermare la necessità di tale estremo nella contraffazione o alterazione de' nomi, de' marchii, perchè tutti sanno, che codesto delitto offendendo un diritto sociale, quale è il credito commerciale, si consuma ed è perfetto col semplice fatto della contraffazione od alterazione.

Collocati invece i due articoli (280, 284) fra i delitti di falsità in atti pubblici, hanno seco tutti i difetti e gl'inconvenienti delle cose fuori posto, e cioè il disagio e la irrequietezza, che poi si rispecchiano nelle perplessità e nelle oscillazioni della dottrina e della giurisprudenza.

A vedere, in fatto, collocato il falso in cambiali accanto al falso in scrittura privata, sotto la stessa *rubrica*, la mente inchina naturalmente a trattarli alla stessa stregua. A consi-

Digitized by Google

derare poi, che tanto la cambiale quanto la privata scrittura sono opera del privato cittadino, senza intervento di alcun pubblico uffiziale che può imprimere all'atto il suggello della pubblica fede, e che rispetto alla forza probatoria, l'una vale l'altra, si corre facilmente a giudicare che la cambiale è essenzialmente una scrittura privata, scambiandosi la forma, che è più appariscente, ma identica in entrambe, con la sostanza giuridica, che è diversa.

Quello che sta più a disagio fra i reati contro la fede pubblica è l'art. 280 relativo al falso in scrittura privata. Questa ordinariamente resta nel possesso di quegli *cui interest*: non si trasmette con *girata* come la cambiale e altri titoli di credito equivalenti a carta-moneta. Come la sua falsificazione possa offendere la fede pubblica io non so nè comprendo.

Da ultimo piace notare che il pensiero di collocare il falso in scrittura privata fra i reati contro la proprietà, come suo posto naturale, non è nuovo, nè mio. Il Filangieri, nella sua *Scienza della legislazione*, citato dal Roberti (1), lo voleva escluso da' reati contro la fede pubblica, e annoverato invece fra quelli che offendono i diritti patrimoniali. Il Raffaelli nella sua *Nomotesia penale*, citato dallo stesso Roberti, ne formava una specie di *stellionato* da punirsi con le regole della *frode* e della

(1) Della falsità, n. 153, nota 2.

Digitized by Google

truffa. Lo stesso Roberti ci fa sapere altresì, che le idee di quegli insigni giuspubblicisti sul falso in scrittura privata prevalsero nella formazione del primo progetto del codice penale pel già Regno d'Italia del 1806, che tanto onora la memoria di quei dotti che ne furono gli autori (1).

Che ne fu di codeste idee nella lunga elaborazione del codice penale in vigore? Si affacciarono esse alla mente di coloro che vi presero tanta parte, e quale sorte ebbero? È una indagine che mi porterebbe un po' lontano dal soggetto, epperò

Qui farem punto, come buon sartore,
Che com' egli ha del panno fa la gonna.

(1) Corso di dir. pen., n. 542, nota 23.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google